

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

PROVINCIA DI VERONA

*PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
E RISANAMENTO ACUSTICO
DEL TERRITORIO COMUNALE*

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Indice

TITOLO I.DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art 1.Campo di applicazione.....	3
Art 2.Classificazione acustica e limiti di rumore.....	3
Art 3.Adeguamento al P.C.C.A.....	5
Art 4.Limiti di rumore per le infrastrutture di trasporto	6
TITOLO II.ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI.....	10
Art 5.Definizione.....	10
Art 6.Piani aziendali di risanamento acustico	10
Art 7.Valutazione previsionale di impatto acustico.....	11
Art 8.Valutazione previsionale di clima acustico	13
Art 9.Interventi di risanamento acustico a carico dei titolari di concessione edilizia	13
TITOLO III.ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE.....	15
Art 10.Definizioni.....	15
Art 11.Deroghe semplificate.....	16
11.1. <i>Cantieri edili, stradali ed assimilabili</i>	<i>16</i>
11.2. <i>Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo nelle aree specificamente previste dal P.C.C.A.</i>	<i>17</i>
11.3. <i>Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo al di fuori delle aree previste dal P.C.C.A.</i>	<i>18</i>
Art 12.Autorizzazioni in deroga ordinaria per le attività rumorose temporanee che non rispettano le condizioni di cui all'Art 11 del Regolamento	18
TITOLO IV.ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE.....	19
Art 13.Allarmi acustici	19
Art 14.Sirene di segnalazione turni di lavoro	19
Art 15.Campane per cerimonie religiose	19
Art 16.Attrezzature da giardino	20
Art 17.Cannoncini per uso agricolo	20
Art 18.Razzi e fuochi d'artificio	20

Art 19.Pubblicità fonica	20
Art 20.Attività di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento rifiuti.....	21
Art 21.Altre attività rumorose.....	21
TITOLO V.CONTROLLI, SISTEMA SANZIONATORIO.....	22
Art 22.Attività di controllo.....	22
Art 23.Sanzioni.....	22
Art 24.Provvedimenti per la tutela dall'inquinamento acustico	23
<i>Allegato 1</i>	<i>ii</i>
<i>Allegato 2</i>	<i>iii</i>
<i>Allegato 3</i>	<i>v</i>

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art 1. Campo di applicazione

1. Il presente regolamento costituisce disciplina attuativa del Piano Comunale di Classificazione Acustica (di seguito P.C.C.A.), approvato ai sensi della L. 447/95 e della L.R. n.21/99 con Delibera di Consiglio Comunale n. 100 del 30/11/2009.
2. Esso disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della L.447/95 e della L.R. n.21/99 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Al fine di cui ai precedenti commi valgono le definizioni di cui alla L.447/95 e ai relativi Decreti attuativi.

Art 2. Classificazione acustica e limiti di rumore

Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e di seguito riportati.

1. Valore limite di emissione [Leq in dB(A)]: valore massimo di rumore che può essere emesso da una singola sorgente sonora, misurato in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità (art.2 DPCM 14/11/97).

<i>classi di destinazione d'uso del territorio</i>		<i>tempi di riferimento</i>	
	VALORI LIMITE DI EMISSIONE	<i>diurno (6.00-22.00)</i>	<i>notturno (22.00-06.00)</i>
		Leq [dB(A)]	Leq [dB(A)]
I	aree particolarmente protette	45	35
II	aree prevalentemente residenziali	50	40
III	aree di tipo misto	55	45
IV	aree di intensa attività umana	60	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	65	65

2. Valore limite assoluto di immissione [Leq in dB(A)]: valore massimo di rumore che può essere immesso dall'insieme di tutte le sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. Per le infrastrutture di trasporto i limiti di cui alla tabella seguente, non si applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza. All'esterno di tali fasce le infrastrutture di trasporto concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.

<i>classi di destinazione d'uso del territorio</i>		<i>tempi di riferimento</i>	
	VALORI LIMITE DI IMMISSIONE	<i>diurno (6.00-22.00)</i>	<i>notturno (22.00-06.00)</i>
		Leq [dB(A)]	Leq [dB(A)]
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

3. Valore limite differenziale di immissione: differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva). Il differenziale di immissione deve essere inferiore ai seguenti valori limite:

- 5 dB nel periodo diurno
- 3 dB nel periodo notturno

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi:

- a. nelle aree classificate nella classe VI;
- b. se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB Leq(A) durante il periodo diurno e 40 dB Leq(A) durante il periodo notturno, e se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse è inferiore a 35 dB Leq(A) durante il periodo diurno e 25 dB Leq(A) durante il periodo notturno.
- c. al rumore prodotto:
 - dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali professionali;
 - da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

4. Valore di qualità [Leq in dB(A)]: valori di rumore da conseguire, nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla L. 447/95:

<i>classi di destinazione d'uso del territorio</i>		<i>tempi di riferimento</i>	
	VALORI DI QUALITA'	<i>diurno (6.00-22.00)</i>	<i>notturno (22.00-06.00)</i>
		Leq [dB(A)]	Leq [dB(A)]
I	aree particolarmente protette	47	37
II	aree prevalentemente residenziali	52	42
III	aree di tipo misto	57	47
IV	aree di intensa attività umana	62	52
V	aree prevalentemente industriali	67	57
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

5. Valore di attenzione [Leq in dB(A)]: valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.
- se riferito a un'ora, coincide con il valore limite di immissione aumentato di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
 - se relativo ai tempi di riferimento, coincide con il valore limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali.

Art 3. Adeguamento al P.C.C.A.

- Il superamento di uno dei due valori, a) o b) di cui al precedente art. Art 2.5, ad eccezione delle aree esclusivamente industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione, da parte del Comune, dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della L.447/95.
- Le attività rumorose permanenti o temporanee di cui ai successivi Titolo II e Titolo III devono rispettare i limiti di emissione e di immissione previsti dal P.C.C.A. fino dalla loro attivazione, qualora essa avvenga successivamente all'entrata in vigore del Piano stesso.

3. Le attività preesistenti sono tenute ad adeguarsi ai limiti attribuiti alle singole zone dal P.C.C.A. entro sei (6) mesi dall'entrata in vigore del P.C.C.A., fatto salvo quanto previsto dal seguente comma 4, nonché dall'Art 6 del presente Regolamento.
4. Il termine (periodo transitorio) di cui al precedente comma 3 non si applica nel caso in cui i limiti acustici introdotti dal nuovo P.C.C.A. siano uguali oppure meno restrittivi di quelli già previsti dalla previgente Zonizzazione Acustica, approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 14/07/2003.

Art 4. Limiti di rumore per le infrastrutture di trasporto

1. Infrastrutture stradali. Le fasce territoriali di pertinenza acustica e la classificazione delle infrastrutture stradali presenti sul territorio del Comune di Castelnuovo del Garda, ai sensi del DPR 142/2004, sono rappresentate nelle Tavole n. 2, n. 2.1, n. 2.2 e n.2.3 del P.C.C.A.

Le fasce di pertinenza non sono comunque elementi della zonizzazione acustica, ma vanno considerate come "fasce di esenzione" relative alla sola rumorosità prodotta dal traffico stradale dell'infrastruttura a cui si riferiscono, rispetto al limite di zona locale, che dovrà essere invece rispettato dall'insieme di tutte le altre sorgenti che interessano detta zona.

I limiti di immissione per strade esistenti ed assimilabili sono i seguenti:

Tipo di strada (secondo Codice della strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo norme Cnr 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B - extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - extraurbana secondaria	C(a) (strade a carreggiate separate e tipo IV Cnr 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	C(b) (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D - urbana di scorrimento	D(a) (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	D(b) (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	Valori LIMITE DI IMMISSIONE (della Tabella C del D.P.C.M. 14/11/97) applicati in modo conforme alla zonizzazione acustica riportata nelle Tavole 1, 1.1, 1.2 e 1.3 del PCCA			
F – locale (urbana ed extraurbana)		30				
* per le scuole vale il solo limite diurno						

I limiti di immissione per strade di nuova realizzazione ed assimilabili sono i seguenti:

Tipo di strada (secondo Codice della strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo il DM 6/11/2001) (*)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole(**), ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A- autostrada		250	50	40	65	55
B - extraurbana principale		250	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	Valori LIMITE DI IMMISSIONE (della Tabella C del D.P.C.M. 14/11/97) applicati in modo conforme alla zonizzazione acustica riportata nelle Tavole 1, 1.1, 1.2 e 1.3 del PCCA			
F – locale		30				
(*) il richiamato DM 6 novembre 2001 è relativo a "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade"						
(**) per le scuole vale il solo limite diurno						

2. Infrastrutture ferroviarie. Le fasce territoriali di pertinenza acustica delle infrastrutture ferroviarie presenti sul territorio del Comune di Castelnuovo del Garda, ai sensi del DPR 459/1998, sono rappresentate nelle Tavole n. 2, n. 2.1, n. 2.2 e n.2.3 del P.C.C.A. Le fasce territoriali di pertinenza delle strutture ferroviarie sono individuate all'art. 3 del DPR 18 novembre 1998, n. 459 che le definisce come segue:

"A partire dalla mezzzeria dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di:

- m 250 per le infrastrutture esistenti (o loro varianti) e per le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a quelle esistenti nonché per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima (fascia A) più vicina all'infrastruttura, della larghezza di 100 m; la seconda (fascia B) più distante dall'infrastruttura, della larghezza di 150 m denominata fascia B;
- m 250 per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h;

- nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente”.

All'interno delle fasce di pertinenza di infrastrutture esistenti valgono i seguenti limiti:

- 50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo (per le scuole solo in periodo diurno)
- 70 dB(A) Leq diurno, 60 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori in fascia A.
- 65 dB(A) Leq diurno, 55 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori in fascia B.

Le fasce di pertinenza non sono comunque elementi della zonizzazione acustica, ma vanno semmai considerate come “fasce di esenzione” relative alla sola rumorosità prodotta dal traffico ferroviario dell'infrastruttura a cui si riferiscono, rispetto al limite di zona locale, che dovrà essere invece rispettato dall'insieme di tutte le altre sorgenti che interessano detta zona.

TITOLO II. ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI

Art 5. Definizione

Ai fini del presente regolamento si definisce attività rumorosa di carattere permanente qualsiasi attività rumorosa che abbia una durata complessiva superiore a 60 giorni per anno solare, anche in modo non continuativo, con l'esclusione dei cantieri edili, stradali e assimilabili. Ad esempio:

- attività industriali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchine ed autoveicoli (anche nelle condizioni di prova motore ad esempio) rumorosi;
- attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi all'ingrosso che presuppongono ordinariamente operazioni di carico – scarico merci e rifornimento con l'impiego di mezzi pesanti e/o autoveicoli in genere, attività di noleggio e deposito automezzi privati;
- attività di ritrovo, pubblico trattenimento e spettacolo quali: circoli privati, discoteche, sale da ballo, night club, sale gioco, cinema, teatri e similari;
- attività di gestione di strutture sportive quali: campi da gioco all'aperto, palestre, piscine;
- attività di supporto ai trasporti terrestri, acquatici e aerei

Art 6. Piani aziendali di risanamento acustico

1. Le imprese esercenti attività rumorose di carattere permanente (con l'esclusione dei casi di cui all'Art 3 comma 4) che alla data di entrata in vigore del P.C.C.A. non rispettino i limiti di emissione o di immissione dallo stesso introdotti sono tenute a presentare apposito piano di risanamento acustico (PdRA), entro il termine di sei (6) mesi dall'entrata in vigore del Piano Comunale di Classificazione Acustica.
2. Il Piano Aziendale di Risanamento di cui al comma 1 deve espressamente indicare il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti stabiliti; tale termine non può comunque essere superiore ai dodici mesi dalla presentazione del PdRA. Il Comune, entro 30 giorni dalla presentazione del PdRA, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati. La relazione tecnica di supporto al Piano Aziendale di Risanamento acustico dovrà essere sottoscritta da un tecnico competente in acustica ambientale (L. 447/95) .

3. Per la valutazione dei PdRA il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico dell'A.R.P.A.V., e della A.S.L. competente.
4. Le imprese che sfiorano i limiti, che non presentano il PdRA sono tenute ad adeguarsi, (con l'esclusione dei casi di cui all'Art 3 comma 4) ai limiti di zona previsti dal P.C.C.A. entro sei (6) mesi dall'entrata in vigore dello stesso; in caso contrario si applicano le sanzioni di cui al successivo Art 23.

Art 7. Valutazione previsionale di impatto acustico

1. Sono tenuti a presentare al Comune la *documentazione di previsione di impatto acustico*, redatta da tecnico competente in acustica ambientale (L. 447/95) i seguenti soggetti:
 - a) I titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall'art. 8, comma 2 della L. 447/95 e di seguito riportate:
 - opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale;
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n.285/1992 e successive modificazioni;
 - discoteche;
 - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - impianti sportivi e ricreativi;
 - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
 - b) I richiedenti il rilascio:
 - di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
 - di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive;
 - c) Coloro che presentano denuncia di inizio di attività, o altro atto equivalente, relativo a:
 - nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali
 - utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra
 - esercizio di attività produttive

- d) I titolari/legali rappresentanti di nuove attività produttive, commerciali e di servizio, prima dell'avvio dell'attività.
- e) I titolari/legali rappresentanti di attività produttive, commerciali e di servizio, in caso di ampliamento, modifiche, trasferimento dei locali e/o di modifiche agli impianti, ai macchinari e/o alle strutture.
2. Non sono soggette a *valutazione previsionale di impatto acustico* le modificazioni della titolarità dell'attività, modifiche del legale rappresentante o altre analoghe modificazioni che attengono alla natura della ditta, né i subingressi in attività esistenti, laddove non si modifichino in alcun modo il ciclo produttivo, i macchinari e le strutture esistenti.
3. L'Amministrazione Comunale è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive effettuate dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale, avvalendosi anche del supporto tecnico di A.R.P.A.V..
4. La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. In tale caso è necessario il rilascio di nulla-osta dell'Ufficio Tecnico Comunale (art. 8 comma 6 L. 447/95).
5. Per le attività che non utilizzano apparecchi rumorosi la valutazione previsionale di impatto acustico potrà essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del titolare/legale rappresentante, che comprovi espressamente il non utilizzo di apparecchi rumorosi nei luoghi in cui si svolge l'attività, da redigere con i contenuti di cui all'**Allegato 1**.
6. Nel caso in cui tali apparecchiature vengano installate successivamente all'avvio dell'attività, l'interessato dovrà produrre la necessaria valutazione previsionale di impatto acustico prima della messa in esercizio delle apparecchiature stesse, tramite lo Sportello Unico Imprese.
7. Per le attività che utilizzano apparecchi rumorosi non strettamente finalizzati all'attività e/o al ciclo produttivo (condizionatori, ecc.) la valutazione previsionale di impatto acustico può essere prodotta a cura della Ditta installatrice, in allegato alla dichiarazione di conformità rilasciata prima della messa in esercizio dell'apparecchiatura stessa.
8. La mancata presentazione della valutazione previsionale di impatto acustico, quando dovuta, comporterà il rigetto dell'istanza finalizzata all'ottenimento di autorizzazione, concessione, licenza o altro atto abilitativo espresso, o l'inefficacia della relativa denuncia di inizio di attività o atto equivalente.

Art 8. Valutazione previsionale di clima acustico

1. Sono tenuti a presentare al Comune la relazione previsionale di clima acustico, redatta da un tecnico competente in Acustica Ambientale (L. 447/95), i soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti di cui dall'art. 8, comma 3, L.447/1995 e di seguito elencati:
 - scuole e asili nido;
 - ospedali;
 - case di cura e di riposo;
 - parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della L. 447/95
 - nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della L. 447/95 [e riportate Art 7 comma 1 comma lettera a) del presente regolamento] o insediamenti residenziali previsti in vicinanza di: attività industriali ed artigianali di tipo produttivo o manifatturiero ove siano installati impianti rumorosi; artigianato di servizio relativamente alle attività di autofficine, autocarrozzerie, autorimesse di uso pubblico, autolavaggi, lavanderie, attività di rottamazione; strutture di vendita (ipermercati, supermercati), centri commerciali e direzionali; parcheggi con capienza superiore a 200 posti auto, aree e magazzini di transito, attività di spedizioniere; cave; impianti di lavorazione inerti.
2. Nell'ambito delle procedure di cui al presente articolo, il Comune potrà avvalersi, per il controllo e la valutazione della documentazione tecnica prodotta, del supporto tecnico dell'A.R.P.A.V., ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L.R. 21/99.

Art 9. Interventi di risanamento acustico a carico dei titolari di permesso di costruire

1. Qualora la relazione previsionale di clima acustico per insediamenti delle tipologie cui all'Art 8, prossimi ad infrastrutture stradali o ferroviarie, esistenti o di nuova realizzazione, evidenziasse possibili superamenti dei limiti di immissione per le infrastrutture stradali, stabiliti dal D.P.R.142/2004 e dalla zonizzazione acustica del Comune di Castelnuovo del Garda, dovranno essere individuati gli interventi di risanamento acustico per il rispetto di tali limiti.
2. In caso di infrastrutture stradali e ferroviarie esistenti, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui all'Art 4 sono a carico del titolare del permesso di costruire.
3. In caso di infrastrutture stradali di nuova realizzazione, realizzazione di ampliamenti, affiancamenti o varianti di infrastrutture stradali esistenti, gli interventi per il rispetto dei propri limiti di cui agli articoli 4, 5 e 6 del D.P.R.142/2004 sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire, se rilasciata dopo la data di approvazione del progetto definitivo dell'infrastruttura stradale per la parte

eccedente l'intervento di mitigazione previsto a salvaguardia di eventuali aree territoriali edificabili, necessario ad assicurare il rispetto dei limiti di immissione ad una altezza di 4 metri dal piano di campagna.

TITOLO III. ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

Art 10. Definizioni

1. Si definisce attività temporanea qualsiasi attività rumorosa non inclusa in quelle definite dall'Art 5. Ossia quell'attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili, quali:
 - cantieri edili e stradali;
 - spettacoli itineranti;
 - manifestazioni musicali e di intrattenimento;
 - manifestazioni popolari
 - altre attività non continuative
2. Fatti salvi i cantieri edili, stradali e assimilabili, non rientrano tra le attività temporanee, e non sono quindi soggette a quanto previsto dal presente Titolo, le attività che presentano durata complessiva superiore a 60 giorni annui.
3. Le attività rumorose temporanee sono sempre consentite, ai fini del presente regolamento, qualora rispettino i limiti di emissione e immissione previsti dal P.C.C.A ed i valori limite differenziali.
4. Qualora le suddette attività prevedano di superare tali limiti, possono essere permesse in deroga a norma del presente regolamento.
5. Sono previste due tipologie di deroga:
 - deroga semplificata: qualora l'attività rispetti le condizioni fissate dall'art. 11 del presente Regolamento;
 - deroga ordinaria: qualora l'attività non rispetti le condizioni fissate dall'art. 11 del presente Regolamento
6. Presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Castelnuovo del Garda è tenuto apposito registro delle deroghe rilasciate per le attività temporanee rumorose.
7. La violazione delle condizioni previste dal presente Regolamento per l'esercizio dell'attività in deroga ai limiti acustici e/o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione in deroga comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'Art 23 e i provvedimenti di cui all'Art 24.
8. L'autorizzazione in deroga è sempre revocabile per ragioni di igiene e sanità pubblica, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Art 11. Derghe semplificate

L'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo nel rispetto delle condizioni (orari, durata, ubicazione, ecc.) indicate ai seguenti punti 11.1, 11.2, 11.3 necessita di richiesta di autorizzazione in deroga semplificata da trasmettere all'Ufficio Tecnico con le modalità e le tempistiche ivi indicate.

11.1. Cantieri edili, stradali ed assimilabili

1. Prescrizioni di carattere generale relative all'attività cantieristica

- a) In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al massimo la rumorosità verso soggetti disturbabili.
- b) Per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.
- c) Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

2. Condizioni per rilascio di deroga semplificata

L'esercizio delle attività cantieristiche che comportino il superamento dei limiti acustici previsti dal P.C.C.A. e/o dei valori limite differenziali, ma nel rispetto delle condizioni di seguito elencate è consentito previa ottenimento di autorizzazione in deroga. La richiesta di deroga con procedura semplificata deve essere inviata al Comune di Castelnuovo del Garda almeno *15 giorni* prima dell'inizio dell'attività rumorosa.

- Ubicazione: l'attività in deroga ai limiti acustici non si svolge in prossimità di scuole e/o di altri ricettori sensibili previsti dal P.C.C.A., oppure in prossimità di scuole, ma al di fuori dell'orario scolastico.
- Durata dei lavori: massimo 60 giorni lavorativi.
- Giorni: tutti i giorni feriali, escluso il sabato e domenica, salvo casi specifici

- Orari: l'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili, stradali e assimilati al di sopra dei limiti di zona è consentita nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00 salvo ulteriori prescrizioni specificate nell'autorizzazione in deroga.
- Limiti acustici assoluti: è concessa la deroga ai valori limite assoluti.
- Limiti acustici differenziali: è concessa la deroga ai valori limite differenziali.

3. Emergenze

Ai soggetti che attivano attività cantieristica edile o stradale per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento, salvo comunicazione della necessità di intervenire con urgenza da trasmettere, anche a mezzo fax, al Comando di Polizia Municipale ed all'Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Castelnuovo del Garda.

11.2. Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo nelle aree specificamente previste dal P.C.C.A.

1. Condizioni per rilascio di deroga semplificata

Lo svolgimento di manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, all'interno delle aree specificamente previste dal P.C.C.A. ed evidenziate nella relativa cartografia, e che comportino il superamento dei limiti acustici previsti dallo stesso P.C.C.A. e/o dei valori limite differenziali, ma nel rispetto delle condizioni di seguito elencate, necessita di richiesta di deroga semplificata da inviare al Comune di Castelnuovo del Garda almeno *15 giorni* prima dell'inizio dell'attività rumorosa

- Durata: massimo 5 giorni per singola manifestazione e 60 giorni complessivi nell'arco dell'anno
- Orari: Il funzionamento delle sorgenti sonore delle manifestazioni temporanee in deroga ai limiti acustici, è consentito dalle ore 10:00 alle ore 24:00.
- Limiti acustici assoluti: è concessa deroga ai valori limite assoluti.
- Limiti acustici differenziali: è concessa deroga ai valori limite differenziali.

11.3. Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo al di fuori delle aree previste dal P.C.C.A.

1. Condizioni per rilascio di deroga semplificata

L'esercizio di tali attività in aree diverse da quelle specificamente previste dal P.C.C.A., e che comportino il superamento dei limiti acustici previsti dallo stesso P.C.C.A. e/o dei valori limite differenziali, ma nel rispetto delle condizioni di seguito elencate, necessita di richiesta di deroga ordinaria da inviare al Comune di Castelnuovo del Garda almeno *15 giorni* prima dell'inizio dell'attività rumorosa.

- Durata: massimo 3 giorni
- Ubicazione: l'attività in deroga ai limiti acustici non si svolge in prossimità di scuole e/o di altri ricettori sensibili previsti dal P.C.C.A., oppure in prossimità di scuole, ma al di fuori dell'orario scolastico.
- Orari: Il funzionamento delle sorgenti sonore in deroga ai limiti acustici, è consentito dalle ore 10:00 alle ore 24:00.
- Limiti acustici assoluti: è concessa la deroga ai valori limite assoluti.
- Limiti acustici differenziali: è concessa la deroga ai valori limite differenziali.

Art 12. Autorizzazioni in deroga ordinaria per le attività rumorose temporanee che non rispettano le condizioni di cui all'art. 11 del Regolamento

1. Qualora il legale rappresentante dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga di non essere in grado di rispettare le condizioni indicate all'art. Art 11 del presente regolamento relativamente a durata, orari, limiti acustici, ubicazione dell'attività, giorni consentiti, dovrà indirizzare al Comune di Castelnuovo del Garda specifica domanda di autorizzazione in deroga almeno *45 giorni* prima dell'inizio dell'attività. La domanda dovrà essere corredata da documentazione di impatto acustico redatta e sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale (L. 447/95).
2. Il Comune, valutati i motivi della domanda e la documentazione di impatto acustico di cui al comma precedente, può autorizzare deroghe ai periodi, alla frequenza, all'orario stabiliti dall'Art 11 prescrivendo il rispetto di specifici valori limite assoluti, differenziali, la limitazione degli orari e dei giorni di attività, le ulteriori modalità di natura tecnica organizzativa e procedurale per ridurre al minimo le emissioni sonore e il disturbo.
3. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale prescrivere nell'atto di autorizzazione specifici piani di monitoraggio a carico del richiedente.

TITOLO IV. ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

Art 13. Allarmi acustici

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme installati su edifici, autoveicoli o altri beni non si applicano i limiti del presente regolamento, ma tali sistemi di allarme acustico antifurto sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di 250 m e l'impianto deve essere dotato di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 15 minuti. I sistemi di allarme antifurto installati su veicoli debbono prevedere una emissione intervallata e contenuta nel tempo massimo di 3 minuti.
2. congiuntamente al funzionamento del segnale d'allarme acustico installato in edifici deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore arancio o rosso visibile dell'esterno e collocato in un punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme. Allo stesso fine è facoltativa l'installazione di altri segnali luminosi analoghi nella strada o in altri luoghi di uso comune (scale, pianerottoli ecc.) in corrispondenza della porta d'accesso al locale dal quale è partito il segnale d'allarme.
3. I segnali d'allarme di cui sopra devono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie e non devono emettere suoni che possano confondersi con le sirene d'allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.

Art 14. Sirene di segnalazione turni di lavoro

Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito dalle ore 7:00 alle ore 21:00, per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro, a condizione che non siano localizzati in prossimità di zone abitate.

Le segnalazioni di cui al comma precedente devono essere di breve durata, comunque non superiore a dieci secondi, e di intensità moderata.

Il Sindaco può concedere deroghe a condizione che venga presentata relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica attestante l'assenza di disturbo nei confronti delle abitazioni più prossime.

Art 15. Campane per cerimonie religiose

Fatte salve particolari deroghe concesse dal Sindaco, l'uso delle campane per le cerimonie religiose è permesso:

- dalle ore 6:00 alle ore 01:00 e per un periodo continuativo non superiore a 20 minuti, in occasione delle Grandi Festività;
- dalle ore 7:00 alle ore 21:30 e per un periodo continuativo non superiore a 15 minuti, nel rimanente periodo dell'anno.

Art 16. Attrezzature da giardino

L'uso di attrezzature da giardino particolarmente rumorose, come seghe a motore, decespugliatori, tosaerba ed altre simili, viene consentito:

- nei giorni feriali dalle 08:30 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:00
- nei giorni festivi ed al sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00.

Le attrezzature debbono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale e devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico delle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.

Non vi sono limitazioni all'uso di tali macchine nei luoghi isolati, in cui non può essere generato disturbo al vicinato.

Art 17. Cannoncini per uso agricolo

L'impiego di tali dispositivi utilizzati per spaventare e disperdere gli uccelli (passeri, storni, ecc.) che invadono le colture in atto, è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- posizionamento del cannone il più possibile lontano da abitazioni e comunque ad una *distanza non inferiore a 500 metri dal più vicino nucleo abitato* e con la bocca di sparo non orientata verso residenze;
- con cadenza di sparo non inferiore a *8 minuti*. L'uso di tali attrezzature è consentito nella *fascia oraria 07:30-19:00*.

Art 18. Razzi e fuochi d'artificio

A seguito di presentazione di richiesta scritta e motivata, può essere concessa l'accensione di fuochi d'artificio e il lancio di razzi anche per fini non tecnici o agricoli, in occasione di:

- sagre paesane;
- particolari ricorrenze.

Art 19. Pubblicità fonica

La pubblicità fonica all'interno dei centri abitati è consentita esclusivamente in forma itinerante *nei giorni feriali dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle ore 16:00 alle 19:00*. La pubblicità fonica, esclusa quella elettorale, non è ammessa nelle zone aventi classe acustica I e II individuate nel Piano di Classificazione Acustica Comunale.

Art 20. Attività di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento rifiuti

Le macchine in uso dovranno essere conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica e dovranno essere impiegati gli accorgimenti tecnici (programma di manutenzione, lubrificazione degli organi in movimento, ulteriori insonorizzazioni, ecc.) atti a minimizzare le emissioni acustiche.

Art 21. Altre attività rumorose

L'esercizio di tutte le altre attività rumorose o potenzialmente rumorose, non disciplinate dalla L. 447/95, quali piccoli lavori edili effettuati in proprio, traslochi e comunque svolte a fini privati, potrà essere effettuato soltanto dalle ore 08:00 alle ore 20:00:

TITOLO V. CONTROLLI, SISTEMA SANZIONATORIO

Art 22. Attività di controllo.

1. Ai sensi della L. 447/95 e dell'art. 8 comma 1 della L.R. 21/99, l'attività di controllo relativa al rispetto della vigente normativa in materia di tutela dall'inquinamento acustico e delle disposizioni contenute nel presente regolamento è di competenza dell'Amministrazione Comunale, che si avvale del supporto tecnico dell'ARPAV. Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente. In particolare i limiti in facciata si verificano con misure eseguite nel vano di una finestra aperta o su di un balcone, ad almeno un metro da pareti riflettenti. L'attività di controllo è demandata al Corpo di Polizia Municipale e alla sezione provinciale dell'A.R.P.A.; qualora l'A.R.P.A. non sia in grado di provvedere alla verifica del superamento dei limiti di legge entro 30 giorni dalla richiesta di intervento, tale incarico potrà essere assegnato a professionisti di fiducia dell'Amministrazione. Le spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione saranno a carico del trasgressore, ove accertato tale.
2. In qualsiasi momento l'Amministrazione Comunale, anche a seguito di esposto scritto di uno o più cittadini, potrà richiedere al competente organo tecnico deputato al controllo di effettuare verifiche sulla rumorosità prodotta dalle attività disciplinate dal presente regolamento.
3. L'organo deputato al controllo, in quanto organo accertatore, provvede ad effettuare le necessarie misure fonometriche, ad elevare sanzioni (ove dovute) ed a trasmettere all'Ufficio Tecnico del Comune un rapporto relativo agli accertamenti effettuati, contenente indicazioni sugli eventuali provvedimenti da adottare.
4. Le violazioni alle disposizioni normative e regolamentari inerenti la tutela dall'inquinamento acustico comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'Art 23 e l'adozione dei provvedimenti di cui all'Art 24.

Art 23. Sanzioni

1. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente, in particolare:
 - dall'art. 9 comma 1 ed art. 10 commi 1,2,3,4 della L. 447/95 e s.m.i.
 - dall'art. 8 comma 3 della L.R. 21/99
 - C.P. art. 659
2. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente adottati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

Art 24. Provvedimenti per la tutela dall'inquinamento acustico

1. Sulla base degli accertamenti di cui all'Art 22, l'Amministrazione comunale, nel caso in cui sia verificata la violazione dei valori limite di rumorosità previsti dal P.C.C.A. e dalle vigenti disposizioni normative, o delle condizioni stabilite con le autorizzazioni in deroga, provvederà ad emanare i provvedimenti consequenziali.
2. Il titolare dell'attività rumorosa verrà diffidato a eseguire i necessari interventi di bonifica acustica e a fornire all'Ufficio Ambiente idonea documentazione tecnica comprovante l'avvenuto conseguimento dei limiti di legge (o dei limiti concessi in deroga), entro un congruo termine indicato nell'atto di diffida.
3. Qualora, scaduti i termini della diffida di cui al comma precedente, il titolare dell'attività non abbia ottemperato a quanto richiesto, l'Amministrazione Comunale, oltre alle sanzioni previste dalle leggi e dal presente regolamento, tenendo conto dell'entità del superamento dei valori limite, della classe acustica di riferimento, dell'estensione del disagio arrecato, delle caratteristiche della sorgente di rumorosità, disporrà alternativamente:
 - a. L'inibizione dell'uso della sorgente sonora causa del disturbo, fino all'avvenuto adeguamento;
 - b. La sospensione dell'attività rumorosa fino all'avvenuto adeguamento;
 - c. La sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attività, fino all'avvenuto adeguamento.
4. I provvedimenti di cui al precedente comma 3, lettera a) sono di competenza dell'Ufficio Ambiente; i provvedimenti di cui al precedente comma 3, lettere b) e c) sono di competenza dell'Ufficio responsabile del procedimento autorizzatorio, o titolato a ricevere la relativa D.I.A., dietro parere dell'Ufficio Ambiente. La riapertura dell'attività potrà avvenire anche con modifiche all'orario di esercizio, allo scopo di tutelare il riposo e/o le ordinarie attività.
5. Nel caso di attività temporanee autorizzate in deroga, qualora gli accertamenti di cui all'Art 22 comprovino il mancato rispetto delle condizioni stabilite nella deroga stessa, l'Amministrazione comunale potrà altresì revocare l'autorizzazione in deroga, imponendo il rispetto immediato dei valori limite stabiliti dal P.C.C.A. e dalle vigenti normative, o modificare la stessa, stabilendo valori limite e/o condizioni più restrittive di quelle precedentemente autorizzate.
6. I provvedimenti di cui al precedente comma 5 potranno altresì essere adottati in caso di attività temporanee autorizzate in deroga, esercitate nel rispetto dei valori limite autorizzati, per ragioni di igiene e sanità pubblica, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
7. E' fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorra la fattispecie, dei provvedimenti contingibili ed urgenti.

ALLEGATI AL REGOLAMENTO

Allegato 1

(attività di carattere permanente in assenza di apparecchiature rumorose)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(Art 7 comma 4 del Regolamento di attuazione del P.C.C.A.)

resa e sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire e ai sensi dell'art.27 del D.P.R. 445/00 e con le modalità di cui all'art.38 comma del citato D.P.R.

AI COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

Residente a _____ via/piazza _____ n° _____

in qualità di: ☐ legale rapp.te ☐ titolare ☐ altro (specif.) _____

della impresa: _____

(nome ditta)

A conoscenza che l'art.76 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000 prevede sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace e che l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere alla revoca del beneficio eventualmente ottenuto dal richiedente in caso di falsità,

D I C H I A R A

che nello svolgimento dell'attività di _____

ubicata in via/piazza _____

non verrà fatto uso di:

- Condizionatori aventi unità poste all'esterno dei locali in cui si svolge l'attività;
- Gruppi frigo installati all'esterno dell'edificio o ancorati alla muratura;
- Estrattori di aria
- Impianti di diffusione sonora;
- Gruppi elettrogeni;
- Altre apparecchiature rumorose legate all'attività;

e che pertanto l'attività non richiede valutazione previsionale di impatto acustico.

Data, _____

Firma: _____

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

Allegato 2

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ALLE CONDIZIONI DEL REGOLAMENTO ACUSTICO PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA (DEROGA SEMPLIFICATA)

(entro i limiti dell'Art 11 del Regolamento di attuazione del P.C.C.A.)

Al Sindaco

DEL COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

(n. 2 copie)

Il sottoscritto _____

in qualità di: ☐ legale rapp.te ☐ titolare ☐ altro (specif.) _____

della ditta _____

sede legale _____

(via, n.civico, telefono, fax)

C O M U N I C A

ai sensi dell'Art 11 del Regolamento di attuazione del P.C.C.A.

che nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in _____ via _____ n. _____

si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:

Le sorgenti sonore utilizzate consistono in:

Sulla base della classe acustica prevista dal P.C.C.A, degli edifici ed altri eventuali ricettori potenzialmente disturbati, saranno adottati i seguenti accorgimenti tecnici e procedurali per la limitazione del disturbo:

A tal fine il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, e si impegna a rispettare limiti, orari e condizioni indicati nel Regolamento Comunale con particolare riferimento:

(barrare la tipologia di attività rumorosa temporanea):

- ☐ Art. 11.1 cantieri edili, stradali e assimilati di durata non superiore a 60 gg lavorativi
- ☐ Art. 11.2 manifestazioni o spettacoli rumorosi nelle aree previste dal P.C.C.A., di durata non superiore a 5 giorni
- ☐ Art. 11.3 manifestazioni o spettacoli rumorosi o altre attività rumorose in aree non previste dal P.C.C.A., di durata non superiore a 3 giorni

e chiede il rilascio di autorizzazione in deroga.

Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall' art. 76 del DPR 445/00.

Data: _____

Firma: _____

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

Allegato 3

(attività temporanee che non rispettano le condizioni dell'Art 11 del Regolamento di Attuazione del P.C.C.A.)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ALLE CONDIZIONI DEL REGOLAMENTO ACUSTICO PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA (DEROGA ORDINARIA)

(Art 12 del Regolamento di attuazione del P.C.C.A.)

Al Sindaco

DEL COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

(n. 3 copie)

Il sottoscritto _____

in qualità di: ☐ legale rapp.te ☐ titolare ☐ altro (specif.) _____

della ☐ manifestazione ☐ ente ☐ ditta _____

(nome manifestazione, associazione, ente, ditta)

sede legale _____

(via, n.civico, telefono, fax)

C H I E D E

ai sensi dell'Art 11 e Art 12 del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose l'autorizzazione per
l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____

da effettuarsi in _____, via _____ n. _____

nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in deroga alle condizioni previste dal Regolamento Comunale, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, e si impegna a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione che verrà rilasciata in deroga ai limiti acustici vigenti.

Allega la seguente documentazione, redatta e sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale (L. 447/95):

1. Relazione tecnico-descrittiva contenente:

- Informazioni relative alle sorgenti di rumore (ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile);
- Elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo acustico;
- Durata e articolazione temporale dell'attività temporanea in deroga;
- Limiti acustici richiesti e loro motivazione;
- Per i cantieri: un'attestazione della conformità dei macchinari utilizzati ai limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria più recente, nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (DM 588/87, D. Lgs. 135/92, D. Lgs. 137/92).

2. Planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli altri eventuali ricettori potenzialmente disturbati, la classe acustica prevista dal P.C.C.A.

Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall' art. 76 del DPR 445/00.

Data: _____

Firma: _____

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

Tipo di attività rumorosa	Descrizione	Durata	Ubicazione	Limiti in deroga (art. 11 e 12 Regolamento Acustico)	Orario	Procedura
Permanente (vds Art 5)	In assenza di apparecchiature rumorose	-	Tutto il territorio comunale	Nessuna deroga possibile	Come da regolamenti specifici	Dichiarazione sostitutiva (Allegato 1)
	Con apparecchiature rumorose	-	Tutto il territorio comunale	Nessuna deroga possibile	Come da regolamenti specifici	Valutazione previsionale di impatto acustico
Temporanea (vds Art 10)	Cantiere edile, stradale o assimilabile	max 60 gg lavorativi	Non in prossimità di ricettori sensibili individuati dal P.C.C.A.	Deroga ai valori assoluti Deroga ai valori differenziali	Giorni feriali escl sabato negli orari 8:00-12:00 e 14:00-19:00	Dom. di Deroga semplificata (Allegato 2)
		> 60 gg	Ubicazione/Limiti e orario specificati nell'autorizzazione in deroga			Dom. di Deroga ordinaria (Allegato 3)
	In area prevista dal P.C.C.A.	max 5 gg	In area prevista dal P.C.C.A.	Deroga ai valori assoluti Deroga ai valori differenziali	Dalle 10:00-24:00	Dom. di Deroga semplificata (Allegato 2)
		> 5 gg	Ubicazione/Limiti e orario specificati nell'autorizzazione in deroga			Dom. di Deroga ordinaria (Allegato 3)
	In area non prevista dal P.C.C.A.	max 3 gg	Non in prossimità di ricettori sensibili individuati dal P.C.C.A.	Deroga ai valori assoluti Deroga ai valori differenziali	Dalle 10:00-24:00	Dom. di Deroga semplificata (Allegato 2)
		> 3 gg	Ubicazione/Limiti e orario specificati nell'autorizzazione in deroga			Dom. di Deroga ordinaria (Allegato 3)

Tabella riassuntiva